Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 17 del 29/06/2026

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera a), D.lgs. 267/2000. Procedimento R.G. 1061/2026 Corte di Appello di Palermo.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore 19:09 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta pubblica ordinaria.

Presenti/assenti in sede:

1	*Di Giacomo Pepe Stefania*	*P*	*2*	*Volpe Gioacchino*	*P*
3	*Chiara Raimondo*	*P*	*4*	*Sardo Maria*	*P*
5	*Contino Antonio*	*P*	*6*	*Morreale Francesco Maria*	*P*
7	*Gallo Caterina*	*A*	*8*	*Miccichè Alfonso*	*P*
9	*Parello Salvatore*	*A*	*10*	*Gaziano Rosalia*	*A*
11	*Attardo Giuseppe*	*A*	*12*	*Buscemi Raimondo*	*A*

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto:

Presenti: N. 7 - Assenti: N. 5

- ✓ Presiede l'adunanza la Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistita dal Segretario Generale Dott. Fulvio Fontana, dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità dei presenti, nomina gli scrutatori nelle persone dei sigg.: Sardo Maria, Contino Antonio, e Chiara Raimondo.
- ✓ Partecipano altresì alla seduta, Il Sindaco e gli assessori: dott. Morreale Maria Francesco, dott. Volpe Gioacchino, Virone Francesco, Rossana Marino e Clemenza Claudio.
 Sono anche presenti i Responsabili del settore 1° Dott. Domenico Alfano e del settore 5° geom. Giovanni Papia.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Il Presidente prende la parola e tratta del quinto punto all'ordine del giorno dando lettura della proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 19/05/2026 al RGP n. 16 del 09/06/2026, avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera a), D.lgs. 267/2000. Procedimento R.G. 1061/2026 Corte di Appello di Palermo", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente terminata la lettura poiché nessuno chiede d'intervenire dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione della proposta, in modalità "alzata di mani";

L'esito della votazione è di n. 7 favorevoli e nessuno contrario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- La proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 19/05/2026 al RGP n. 16 del 09/06/2026, avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera a), D.lgs. 267/2000. Procedimento R.G. 1061/2026 Corte di Appello di Palermo".
- Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
- La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con n. 7 voti favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mani dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 19/05/2026 al RGP n. 16 del 09/06/2026, avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera a), D.lgs. 267/2000. Procedimento R.G. 1061/2026 Corte di Appello di Palermo", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

ARAGONA
6° SETTORE – SVILUPPO
ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Proposta di Consiglio Comunale

N. 02 del 19-05-2026
R.G.P 16 del 09-06-2026

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 267/2000.
Procedimento R.G. 1061/2026 Corte Di Appello Di Palermo

Il Responsabile del Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale,né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

PREMESSO

che nella causa iscritta al 1061/2026 del R.G. della Corte di Appello di Palermo,nei procedimenti riuniti iscritti ai n.1786/2021 R.G. e 2043/2021, promossi da [redacted] contro il Comune di Aragona avente ad oggetto : Espropriazione;

- ridetermina l'indennizzo per l'acquisizione dei terreni già di proprietà del ricorrente, oggetto della determinazione n.1 del giorno 11.10.2021 emessa dal Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale del Comune di Aragona, in € 17.640,58 oltre interessi legali dal giorno 11.10.2021 al saldo, e ne ordina il deposito da parte del Comune di Aragona presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo – M.E.F. ;
- condanna il Comune di Aragona al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.906,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;
- pone definitivamente a carico del Comune di Aragona le spese, già liquidate, di CTU.

PRESO ATTO CHE

Della sopracitata ordinanza della Corte di Appello di Palermo (già notificata a questo Ente il 27.04.2026 Prot.n. 10778/2026) che condanna questo Ente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente non sussistendo ragioni ostative di sorta.

CONSIDERATO CHE

La presente proposta di deliberazione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO

Che il Consiglio Comunale, esaminata l'allegata relazione alla presente proposta di deliberazione, può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA

La superiore narrativa;

DATO ATTO

che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore in quanto competente in materia;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- L'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- La L. R., 48/91;
- La L.R. 5/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

DI APPROVARE la presente proposta di deliberazione;

DI PRENDERE ATTO della rideterminazione dell'indennizzo per l'acquisizione dei terreni già di proprietà di [redacted], oggetto della determinazione n.1 del giorno 11.10.2021 emessa dal Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale del Comune di Aragona, in € 17.640,58 oltre interessi legali di cui all'Ordinanza della Corte di Appello di Palermo n. 1061/2026;

DI RICONOSCERE, ai sensi dell' art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza su esposta;

DI DARE ATTO CHE la complessiva somma di € € 19.702,48 (di cui € 17.640,50 per la rideterminazione dell'indennità ed € 2.061,90 per interessi), nonché la complessiva somma di € 4.240,21 per spese di lite (di cui € 2.906,00 per spese di lite,€ 435,90 per spese generali, € 764,63 per IVA e € 133,68 C.P.A.), trovano copertura al cap 9482 UEB 08011110 del bilancio di previsione 2025/2027;

DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE la superiore somma di € 19.702,48 relativa alla rideterminazione della indennità sarà depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo.

DI RITENERE CHE, ad intervenuta esecutività della deliberazione , saranno adottati tempestivamente tutti i consequenziali provvedimenti amministrativi necessari per assicurare la compiuta definizione della procedura.

Il Responsabile del Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa
Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. **Il Responsabile del 6° Settore** *Arch. Calogero Antonio Gazzitano*

Parere di regolarità contabile
Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE, attestante la regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. PRENOTAZIONE 27 DEL 29-05-2026 **Il Responsabile del 2° settore** Ragioneria Finanza - Entrate *Geom. Calogero Alongi*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Relazione del 6° Settore

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio

Ordinanza della Corte d'Appello di Palermo – R.G. 1061/2026

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Informatico N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

Premessa

Il sottoscritto Responsabile del 6° Settore, nel redigere la presente proposta da sottoporre al Consiglio Comunale, ha provveduto ad acquisire tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo, così come descritto nei paragrafi seguenti.

Contenuto della pronuncia giurisdizionale

Con ordinanza n. 1061/2026 del 24 aprile 2026, la Corte d'Appello di Palermo ha assunto i seguenti provvedimenti:

1. **Determinazione dell'indennizzo:** la Corte ha rideterminato l'indennizzo per l'acquisizione dei terreni già di proprietà del ricorrente [redacted] è, revisionando la precedente determinazione n. 1 del 11 ottobre 2021, emessa dal Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale del Comune di Aragona. L'importo è stato fissato in € 17.640,58, oltre interessi legali decorrenti dal 11 ottobre 2021 fino al saldo.
2. **Versamento presso l'erario:** l'ordinanza ordina il deposito della suddetta somma da parte del Comune di Aragona presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo – Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.).
3. **Condanna alle spese di lite:** il Comune di Aragona è condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00, oltre spese generali, IVA e contributi di progettazione e consulenza (C.P.A.) secondo le modalità previste dalla legge.

Definizione e caratteristiche

L'onere finanziario derivante dalla pronuncia giurisdizionale in oggetto non era stato previsto negli stanziamenti del bilancio di previsione dell'Ente per gli anni 2026-2028. Conseguentemente, tale debito si configura a tutti gli effetti come ***debito fuori bilancio*** ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali – T.U.E.L.), i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive devono essere riconosciuti con apposita deliberazione consiliare. Tale riconoscimento è essenziale al fine di:

- Consentire la regolarizzazione contabile del debito nei conti dell'Ente;
- Autorizzare il successivo pagamento della somma dovuta;
- Assicurare la corretta gestione amministrativo-contabile della pronunzia giurisdizionale.

Importi complessivi richiesti

Con riferimento alle pronunzie della Corte d'Appello, gli importi dovuti dal Comune di Aragona sono i seguenti:

Voce di spesa	**Importo (€)**
Indennizzo per l'acquisizione terreni	17.640,58
Interessi legali dal 11.10.2021 al saldo	≈ 2.061,90
TOTALE da depositare presso M.E.F.	**19.702,48**

Voce di spesa	**Importo (€)**
Spese di lite (liquidate)	2.906,00

copia estratta dal sito web

Spese generali	435,90
IVA	764,63
Contributi di progettazione e consulenza (C.P.A.)	133,68
TOTALE spese di lite	**4. 240,21**

Copertura finanziaria

La complessiva somma di € 19.702,48 trova adeguata copertura finanziaria mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al:

Capitolo n. 9482, U.E.B. 08011110 del bilancio di previsione 2026/2028

Conclusioni e proposte

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene necessario e opportuno procedere al formale riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, in quanto:

- È previsto dalla normativa vigente *(art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs. 267/2000)* che i debiti derivanti da sentenze esecutive siano riconosciuti con deliberazione consiliare;
- È essenziale per la **regolarizzazione contabile** della pronunzia giurisdizionale nei conti dell'Ente;
- Consente l'autorizzazione per il **pagamento della somma dovuta** nel rispetto delle procedure amministrative previste;
- La **copertura finanziaria** è già stata identificata e disponibile all'interno del bilancio di previsione 2026/2028.

Pertanto, si propone al Consiglio Comunale l'adozione di apposita deliberazione intesa al:

- Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante dall'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo n. 1061/2026;
- Autorizzazione al versamento della somma di € 19.702,48 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo;
- Imputazione della spesa al Capitolo n. 9482, U.E.B. 08011110 del bilancio di previsione 2026/2028.

Il Responsabile del 6° Settore

Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Prima sezione civile

composta dai magistrati:

Dott. Giovanni D'Antoni — Presidente

Dott. Angelo Piraino — Consigliere

Dott. Ivana Francesca Mancuso — Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nei procedimenti riuniti iscritti ai n. 1786 /2021 R.G. e 2043/2021 R.G. di questa Corte di Appello, promossi

da

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'Avv. Avv. [redacted] pec: [redacted] e dell'Avv. [redacted] pec: avv[redacted]

ricorrente

contro

COMUNE DI ARAGONA, in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. LENTINI GIOVANNI pec: lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it

resistente

Avente ad oggetto: espropriazione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente:

In via principale, accertare e dichiarare la manifesta illegittimità e la manifesta erroneità del provvedimento di acquisizione sanante (Determinazione del Commissario ad acta N. 01 del 11/10/2021 R.U.D. n. 812 del 11/10/2021), nella parte in cui ha liquidato un'indennità dovuta al Sig[redacted]ri a € 00,00, per i motivi in fatto e in diritto meglio esposti nel corpo del presente atto;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

☐ *In via principale, accertate e dichiarare, per quanto occorrer possa, anche in via incidentale, la nullità e/o l'annullabilità e, comunque, l'invalidità e inefficacia del Processo Verbale di accordo bonario del 5 febbraio 1996;*

☐ *In via principale, accertare e dichiarare il diritto del Sig.* [redacted]

a) *al pagamento di un'indennità e/o risarcimento per il pregiudizio patrimoniale ex art. 42-bis DPR 327/2001 da determinarsi in relazione al valore venale del bene illegittimamente occupato al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante;*

b) *al pagamento di un'indennità e/o risarcimento per il pregiudizio non patrimoniale ex art. 42-bis DPR 327/2001 pari al 10% del valore venale del bene illegittimamente occupato al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante;*

c) *al pagamento di un risarcimento per l'illegittima occupazione pari al 5% annuo calcolato sul valore venale del bene illegittimamente occupato al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante;*

In via principale, accertare e dichiarare che il bene acquisito, al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ha un valore venale di € 2.000.000,00 e che, pertanto, è dovuto al Sig. [redacted]

a.1). un'indennità e/o risarcimento per il pregiudizio patrimoniale ex art. 42-bis DPR 327/2001 pari a € 2.000.000,00 (valore venale);

b.1). un'indennità e/o risarcimento per il pregiudizio non patrimoniale ex art. 42-bis DPR 327/2001 pari € 200.000,00 (10% del valore venale);

c.1). un risarcimento per l'illegittima occupazione ex art. 42-bis DPR 327/2001 pari a € 2.600.000,00 (5% annuo calcolato sul valore venale x 26 anni);

In via subordinata, accertare e dichiarare che il bene acquisito, al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ha un valore venale di € 342.000,00 e che, pertanto, è dovuto al Sig. [redacted]

a.3). un'indennità e/o risarcimento per il pregiudizio patrimoniale ex art. 42-bis DPR 327/2001 pari a € 342.000,00 (valore venale);

b.3). un'indennità e/o risarcimento per il pregiudizio non patrimoniale ex art. 42-bis DPR 327/2001 pari € 34.200,00 (10% del valore venale);

c.3). un risarcimento per l'illegittima occupazione ex art. 42-bis DPR 327/2001 pari a € 444.600,00 (5% annuo calcolato sul valore venale x 26 anni);

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il bene acquisito, al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ha un valore venale di € 96.140,00 e che, pertanto, è dovuto al Sig. [redacted]

a.3). un'indennità e/o risarcimento per il pregiudizio patrimoniale ex art. 42-bis DPR 327/2001 pari a € 96.140,00 (valore venale);

d.3). un'indennità e/o risarcimento per il pregiudizio non patrimoniale ex art. 42-bis DPR 327/2001 pari € 9.614,00 (10% del valore venale);

e.3). un risarcimento per l'illegittima occupazione ex art. 42-bis DPR 327/2001 pari a € 124.982,00 (5% annuo calcolato sul valore venale x 26 anni);

f.3). accertare e dichiarare il diritto del Sig. [redacted] *al risarcimento del maggior danno da occupazione illegittima, determinato nella misura di € 327.600,00, in ragione dell'utilizzo per finalità agricole (produzione olio di oliva BIO) che il SIG.* [redacted] *avrebbe fatto di quei terreni (x 26 anni);*

In ogni caso, fatta salva la possibilità che codesto giudice determini secondo equità e giustizia le indennità e i risarcimenti dovuti al SIG. [redacted] *anche nella misura – maggiore o minore – che risulterà all'esito del giudizio, anche alla luce dei risultati dell'eventuale CTU che verrà disposta – qualora necessaria – al fine della individuazione del valore venale dei beni acquisiti e delle reali consistenze nell'ipotesi di contestazioni.*

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio

Per il resistente:

Piaccia alla Ecc. Corte d'Appello

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

preliminarmente:

- ritenere e dichiarare l'opposizione inammissibile per rinuncia implicita al ricorso che introduce il presente giudizio e disporne la riunione con il giudizio R.G. n.2043/2021 per le ragioni esposte;

- ritenere e dichiarare l'opposizione inammissibile poiché proposta contro un'indennità che in quanto già concordata, accettata e pagata è diventata definita;

nel merito:

- rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare la legittimità e congruità della determinazione dell'indennità ex art. 42 bis T.U.E. come liquidata dal Commissario ad acta.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

COMUNE DI ARAGONA Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026 Allegato - Copia documento
copia estratta dal sito web
Firmato Da: GIOVANNI PIANTONI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 27009d1f0641407f1dcd0f9845f0d4

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 9 novembre 2021, [redacted] ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 702-bis c.p.c., avverso la determinazione dell'indennità ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, liquidata in misura pari a zero euro con determinazione del Commissario ad acta n. 01 dell'11 ottobre 2021, adottata in esecuzione delle sentenze del C.G.A.R.S. nn. 307/2020 e 170/2021.

2. Il ricorrente ha premesso di essere proprietario dei terreni siti nel Comune di Aragona, censiti al foglio 51, particelle nn. 26, 27 e 46, sui quali, a partire dalla fine degli anni Ottanta, il Comune resistente ha realizzato l'impianto di depurazione comunale, senza che la procedura espropriativa avviata fosse mai validamente conclusa mediante decreto di esproprio o altro atto traslativo della proprietà.

3. Ha esposto che, pur a fronte della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il Comune non aveva adottato nei termini di legge il provvedimento ablatorio, sicché l'occupazione delle aree sarebbe divenuta sine titulo, come riconosciuto anche in sede di giudizio amministrativo.

4. Il ricorrente ha rappresentato di avere presentato, in data 28 dicembre 2018, istanza volta a sollecitare l'esercizio dei poteri di cui all'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, chiedendo l'acquisizione sanante delle aree con corresponsione delle indennità e dei risarcimenti previsti dalla norma ovvero, in alternativa, la restituzione dei fondi.

5. A fronte della perdurante inerzia dell'amministrazione, il C.G.A.R.S., con sentenza n. 307/2020, ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Aragona, ordinandogli di provvedere sull'istanza e nominando un commissario ad acta.

6. Persistendo l'inadempimento, il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, definito con sentenza n. 170/2021, con la quale il C.G.A.R.S. ha reiterato l'ordine di provvedere e la nomina del commissario ad acta.

7. In esecuzione di tali pronunce, il Commissario ad acta ha adottato la determinazione n. 01 dell'11 ottobre 2021, disponendo l'acquisizione sanante delle aree al patrimonio indisponibile del Comune e liquidando l'indennità in misura pari a zero.

8. Avverso tale determinazione il sig. [redacted] ha proposto opposizione, deducendone la manifesta erroneità e illegittimità, e chiedendo che fosse accertato il proprio diritto alla corresponsione: dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, pari al

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

valore venale del bene al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante; dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, nella misura del 10% del valore venale; del risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo, nella misura del 5% annuo sul valore venale del bene.

9. Il ricorrente ha sostenuto che il valore venale dovesse essere determinato con riferimento alla data dell'acquisizione sanante (11 ottobre 2021), tenendo conto delle caratteristiche attuali del bene, incluse le opere pubbliche realizzate sul fondo, richiamando il principio dell'accessione.

10. In via subordinata, ha prospettato diverse ipotesi di stima, anche limitate al solo valore dell'area, nonché la debenza di un maggior danno da mancato utilizzo agricolo e di una indennità aggiuntiva in quanto coltivatore diretto.

11. Si è costituito in giudizio il Comune di Aragona, il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, deducendo che il ricorrente avrebbe implicitamente rinunciato alla presente azione avendo proposto altro giudizio avente identico oggetto e petitum (il n. 2043/2021 R.G.).

12. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso una indennità già definitivamente determinata, deducendo che, in data 5 febbraio 1996, la dante causa del ricorrente, sig.ra [redacted] aveva sottoscritto un atto di transazione volontaria (bonario accordo), accettando l'indennità complessiva di lire 6.759.250, somma successivamente riscossa in data 4 ottobre 1996.

13. Secondo l'amministrazione resistente, la determinazione commissariale di "zero euro" costituirebbe il saldo finale di un'indennità già integralmente corrisposta, sicché nessuna ulteriore somma sarebbe dovuta.

14. Nel merito, il Comune ha contestato i criteri di stima prospettati dal ricorrente, sostenendo che l'acquisizione sanante avrebbe ad oggetto esclusivamente il terreno e non anche l'opera pubblica insistente su di esso, e che il valore venale dovesse essere determinato tenendo conto della natura agricola delle aree.

15. Nelle more del processo, il giudizio n. 2043/2021 R.G. è stato riunito al presente ed è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione del valore dei beni oggetto di acquisizione sanante, previa ricostruzione dell'iter espropriativo.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
(Allegato 5 Copia Documento)
copia estratta dal sito web
Firmato Da: GIOVANNI PIANTONI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 67092410084197914ea4099450a4

16. Depositata la relazione di consulenza, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127ter c.p.c. Indi, depositate le note conclusive, il Collegio ha trattenuto la causa in deliberazione.

17. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dal Comune di Aragona considerato che l'accordo bonario sottoscritto dalla dante causa dell'odierno ricorrente non è stato seguito dal decreto di esproprio e, pertanto, il predetto accordo deve ritenersi privo di effetti (cfr. Cass. 6487/2020: *"In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando non comporta "ipso facto" la cessione volontaria del bene, sicchè con l'accettazione dell'indennizzo l'entità stabilita diventa definitiva e non più contestabile in base all'art. 12, comma 2, della l. n. 865 del 1971, solo in caso di successiva adozione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza"*).

18. Tanto precisato, si osserva quanto segue.

19. Come incontroverso, la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito dell'istituto dell'acquisizione sanante prevista dall'art. 42 bis, introdotto nel T.U. dall'art. 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011 n.111, la quale contempla il caso di *"utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico"*, stabilendo, al primo comma, che *"valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene"*.

20. L'acquisizione sanante può essere, dunque, adottata nelle ipotesi in cui il potere della P.A. sia "ab origine" carente (occupazione usurpativa) o, come nel caso di specie, lo sia divenuto successivamente per lo scadere del termine di occupazione legittima (secondo lo schema della c.d. occupazione appropriativa), ponendo, per così dire, rimedio all'illecito precedentemente commesso dall'Amministrazione, il quale perde ogni rilievo ai fini risarcitori.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

21. Nel caso in esame, va precisato che il Commissario ad acta, con la citata Determinazione n. 01 del 11 ottobre 2021 ha emesso il provvedimento di acquisizione sanante e determinato l'indennizzo dovuto al ricorrente in misura pari a zero euro.

22. Ciò posto, occorre precisare che il primo accertamento necessario ai fini del decidere è stabilire quale fosse la destinazione dell'area oggetto di causa all'epoca della Determinazione n. 01 dell'11 ottobre 2021, essendo noto che, *"in tema di acquisizione sanante, nell'ipotesi in cui la vicenda ablatoria sia riferibile direttamente al provvedimento acquisitivo adottato ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, è a tale data, in cui si realizza la fattispecie traslativa, che deve essere condotta l'indagine sulla situazione urbanistica dell'area, non assumendo alcuna rilevanza quale detta situazione fosse all'epoca della sua irreversibile trasformazione"* (Cass. n. 29184/2020).

23. Come precisato dal consulente tecnico dell'ufficio, alla data del provvedimento di acquisizione sanante del 11.10.2021, nel piano regolatore vigente approvato con Decreto Dirigenziale n. 109 del 7.3.2002 Ass.To Reg.le Territorio, l'area occupata dal depuratore è indicata come impianto depurativo resistente (zona "F", attrezzature ed impianti di interesse generale). Le porzioni ad esso circostanti, per una fascia di m 100 delle p.lle 26 e 27 ricadono in zona "R4" fascia di inedificabilità del limite dell'impianto di depurazione, oltre e in parte, (nelle porzioni latistanti il vallone Alongi, n.d.r.) in zona "E1", zona di interesse ambientale, fascia di rispetto fluviale, e oltre ancora in zona "E" di verde agricolo.

24. Deve quindi affermarsi la natura non edificabile del bene in questione.

25. Tanto premesso, va rammentato che l'art. 42 bis, primo e terzo comma, del T.U.E. stabilisce che, nel caso di acquisizione sanante, *"al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene". "Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma"*.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16820/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento
copia estratta dal sito web

26. Ora, al fine di stabilire il "quantum" dell'indennizzo dovuto a titolo di danno patrimoniale per la perdita del bene, va considerato il valore commerciale che il medesimo aveva all'epoca del provvedimento di acquisizione sanante (ottobre 2021).

27. Al fine di quantificare il valore venale delle aree acquisite, il CTU nominato da questa Corte, considerata la natura non edificabile, ha attribuito all'area, complessivamente estesa per mq. 4.836, il valore di € 1,30/mq per il seminativo (stimato nel 70% dell'area) e in € 2,10/mq (per il restante 30%)

28. Questo Collegio ritiene di accogliere tale valutazione, in quanto fondata su procedimento di stima sintetico-comparativo adeguato al caso di specie.

29. Può dunque assumersi, quale valore venale del terreno acquisito quello di € 7.447,60 e detta somma integra il pregiudizio patrimoniale complessivamente subito dal ricorrente per la perdita degli immobili, con la precisazione che le somme effettivamente spettanti al ricorrente ammontano ad **Euro 2.089,82**, dovendo detrarsi la somma già incassata dalla dante causa, maggiorata dai soli interessi legali [Lire 6.759.250=€ 3.490,86 + € 1.886,92 pari agli interessi legali dal pagamento (1.10.1996) all'acquisizione sanante (11.10.2021) per un totale di € 5.357,78].

30. Al ricorrente va anche liquidato il danno non patrimoniale, nella misura di € **744,76** (10% di € 7.447,60).

31. A titolo di **occupazione senza titolo**, calcolata per il tramite del parametro normativamente previsto del 5% annuo del valore dei beni per ogni anno di occupazione, a partire dalla data di scadenza del termine di cinque anni dal 2.2.1990 (data dell'immissione in possesso), e cioè dal 1.2.1995 e fino al 11.10.2021, pari a 26 anni e 253 giorni, l'indennizzo in parola va quantificato in € **9.939,99** secondo il prospetto indicato dal CTU a pag. 20 della propria relazione.

32. A tali somme, è necessario, altresì aggiungere l'indennità aggiuntiva ex art. 40 d.P.R. n. 327/2001, in favore del ricorrente quale coltivatore diretto, pari a € **4.866,01**, così come calcolata dal CTU, ricorrendone i presupposti.

33. Su tutte le somme come sopra liquidate, non suscettibili di ulteriore rivalutazione (Corte Cost. n.71/2015), vanno calcolati gli interessi legali a partire dalla data del provvedimento di acquisizione sanante al saldo.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

34. Occorre, da ultimo, precisare che nella determinazione dell'indennità, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente, non può considerarsi il valore del bene realizzato (ossia il depuratore), potendosi richiamare le pronunce di legittimità n. 9871/2023, n. 6622/2025, n. 25707/2024 le quali fissano il principio di diritto secondo cui alla data di adozione del decreto di acquisizione sanante non deve computarsi il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla Pubblica Amministrazione

35. Va, infine, rilevato che il CTU ha esaustivamente risposto a tutte le osservazioni del consulente tecnico di parte, confermando le conclusioni già precedentemente indicate, con motivazioni del tutto condivisibili.

36. Conclusivamente, in accoglimento della domanda, quanto spettante ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 al ricorrente, a titolo di indennizzo per l'acquisizione dei terreni oggetto della Determinazione n. 01 del 11 ottobre 2021 emessa dal Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale, va determinato in complessivi € **17.640,58** (€ 2.089,82+744,76+9.939,99+4.866,01).

37. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, considerando i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.201 e 26.000.

38. Le già liquidate spese di CTU vanno definitivamente poste a carico del Comune di Aragona.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente

-ridetermina l'indennizzo per l'acquisizione dei terreni già di proprietà di [redacted], oggetto della determinazione n., 1 del giorno 11.10.2021 emessa dal Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale del Comune di Aragona, in € € 17.640,58 oltre interessi legali dal giorno 11.10.2021 al saldo, e ne ordina il deposito da parte del COMUNE DI ARAGONA presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo - M.E.F.;

- condanna il COMUNE DI ARAGONA al pagamento delle spese di lite che si liquidano in

COMUNE DI ARAGONA Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026 Allegato 5 - Copia Documento
copia estratta dal sito web

€ 2.906,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

- pone definitivamente a carico del COMUNE DI ARAGONA le spese, già liquidate, di CTU.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo del 2 aprile 2026

L'estensore

Ivana Francesca Mancuso

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att.c.p.c.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

PROT. n. 13465 del 26/05/2026

COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale N. 12 del 25/05/2026

***Parere su Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N.02 del 19/05/2026, avente per oggetto: "Riconoscimento debito* fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento R.G. 1061/2026 Corte di Appello di Palermo"**

Premesso

Che in data 19.05.2026 il Comune di Aragona, con richiesta trasmessa a questo Ufficio mezzo PEC, chiedeva parere sulla proposta di Deliberazione avente per oggetto: *"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento R.G. 1061/2026 Corte di Appello di Palermo"*

Che con la mail PEC sopra citata, sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:

a) Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale N. 02 del 19/05/2026, avente per oggetto: *"Riconoscimento debito* fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento R.G. 1061/2026 Corte di Appello di Palermo"

b) Parere favorevole di regolarità Tecnica e di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del 6° settore Arch. Calogero Antonio Gazzitano e responsabile del 2° settore Geom. Calogero Alongi;

c) Sentenza N. 1061/2026 della Corte di Appello di Palermo, con cui viene condannato il comune di Aragona a pagare in favore della Ditta [redacted] ricorrente in giudizio, la somma complessiva di **€. 23.942,69**, ovvero €. 17.640,58 a titolo di rideterminazione indennizzo per l'acquisizione dei terreni già di proprietà della Ditta [redacted] ed €. 2.061,90 a titolo di interessi, ed € 4.240,21 per spese di lite.

Visto

l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che prevede per gli Enti Locali il riconoscimento, con deliberazione consiliare, della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) Sentenze esecutive;

b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stata rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Preso Atto

d) del contenuto della proposta di delibera ed in particolare della sentenza, R.G. 1061/2026 Corte di Appello di Palermo, con cui viene condannato il comune di Aragona a pagare in favore della ditta [redacted] ricorrente in giudizio, la somma complessiva di €. 23.942,69 , ovvero €. 17.640,58 a titolo di rideterminazione indennizzo per l'acquisizione dei terreni già di proprietà della Ditta ed €. 2.061,90 a titolo di interessi ed € 4.240,21 per spese di lite.

- che il debito fuori bilancio che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale per un importo complessivo di €. 23.942,69 trova imputazione e copertura finanziaria al capitolo 9482 UEB 08011110 del bilancio di previsione 2026/2028;
- che il Consiglio Comunale resta competente al riconoscimento del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- dell'orientamento della Corte dei Conti che ha posto particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'Organo consiliare in relazione alla possibilità di disporre in via d'urgenza il pagamento, nelle more del successivo provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, da parte del Consiglio Comunale;
- che il riconoscimento di tale debito rispetta i principi contabili e le norme di legge;

Considerato

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- il parere favorevole di Regolarità Contabile;

Esprime

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla Proposta di Deliberazione per il C.C. N. 02 del 19/05/2026 avente ad oggetto:

***"Riconoscimento* debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento R.G. 1061/2026 Corte di Appello di Palermo"**

Ricorda che

ai sensi degli artt. 193, comma 2, e 227 del D.lgs 267/2000, le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere allegate al rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 289/2002.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
(firmato digitalmente)

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento



copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Volpe Gioacchino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fulvio Fontana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- ☐ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- X *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, _____ ***IL SEGRETARIO GENERALE***
Dr. Fulvio Fontana

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web